

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2783)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro per la Riforma della Pubblica Amministrazione

(BERTINELLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1968

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Con lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha avuto inizio l'opera di adeguamento dell'Amministrazione dello Stato al rinnovato clima democratico e ai principî della Carta costituzionale i quali richiedono un compiuto sistema di garanzie giuridiche per il corretto esercizio della potestà amministrativa con la determinazione dei doveri e dei diritti degli impiegati e delle loro attribuzioni e responsabilità.

Tale adeguamento risponde ovviamente anche a concrete esigenze organizzative e funzionali in quanto la previsione di adeguati ordinamenti del personale, nei quali siano stabiliti idonei sistemi di reclutamento e di selezione, concorre ad elevare la qualità delle prestazioni e quindi ad assicurare quella maggiore efficienza dell'apparato amministrativo dello Stato che costituisce inderogabile esigenza.

A questi fini, alla stregua dell'esperienza maturatasi nell'applicazione degli ordina-

menti tuttora in vigore ed in relazione alle mutevoli e nuove esigenze che si vanno determinando in materia, è apparso necessario, non soltanto integrare la disciplina dettata dal citato testo unico sull'ordinamento delle carriere, ma operare anche sugli altri fondamentali elementi che, a parte la qualificazione del personale, condizionano la funzionalità degli ordinamenti amministrativi.

In considerazione di ciò, il Governo ebbe a presentare al Parlamento i noti disegni di legge con i quali si chiedeva la delega legislativa per molteplici e complessi aspetti della riforma, quali il riordinamento della Amministrazione, il decentramento e la semplificazione delle procedure, l'integrazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, la semplificazione dei controlli.

Rimaneva peraltro fuori dal quadro di tali interventi il problema di un organico riassetto dei trattamenti economici, già emerso nel corso dei precedenti studi sulla riforma e reso sempre più attuale dall'accentuarsi delle differenziazioni dei trattamenti tra le varie categorie, determinatesi sotto la spinta delle rivendicazioni settoriali; differenziazioni alle quali la recente operazione di conglobamento ha potuto rimediare soltanto in parte.

Frattanto la materia ha trovato considerazione anche nel programma economico nazionale, secondo il quale, nel quinquennio cui detto piano si riferisce, si deve tra l'altro pervenire:

alla riorganizzazione dei singoli servizi dei Ministeri, con la realizzazione di un maggiore decentramento;

al contemperamento dell'esigenza di un più efficiente controllo con la necessità di un più sollecito svolgimento dell'attività amministrativa;

al potenziamento della funzione ispettiva;

al miglioramento dei criteri di selezione del personale, sia per il reclutamento, sia per l'avanzamento in carriera;

alla regolamentazione delle attribuzioni del personale delle varie qualifiche;

ad un nuovo ordinamento, più razionale, delle carriere, nel quale trovino anche posto e soluzione la funzione di massima responsabilità del dirigente e quella dei collaboratori di tutti i livelli gerarchici;

ad eliminare le sperequazioni fra le categorie dei dipendenti statali.

In questa situazione il Governo, che già era impegnato ad attuare dopo l'avvenuta operazione di conglobamento il generale riassetto dei trattamenti economici, ha ritenuto che nel procedere a tale complessa operazione — la quale richiede, come sarà più avanti precisato, un sensibile sforzo finanziario — non si potesse mancare di adottare, in pari tempo, talune sostanziali misure intese a dare attuazione, con carattere di immediatezza e di priorità, a quei principi posti a base dei disegni di legge già presentati al Parlamento e richiamati dal programma economico nazionale, riconosciuti più idonei a qualificare la spesa pubblica per la parte relativa all'apparato burocratico e ad assicurare a quest'ultimo la auspicata maggiore efficienza e funzionalità.

Le misure suindicate, che hanno formato oggetto di ampia disamina e di intese con le organizzazioni sindacali, trovano realizzazione nell'unito disegno di legge.

Il provvedimento disciplina pertanto i seguenti principali argomenti:

1) *Revisione dell'ordinamento dei Ministeri*

A tale fine è richiesta apposita delega, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, per l'emanazione di norme intese a riorganizzare le maggiori unità organiche dei Ministeri secondo criteri funzionali contenendone il numero nei limiti strettamente indispensabili.

Il disegno di legge contiene altresì norme per il riordinamento degli uffici costituiti nell'ambito delle unità organiche predette.

Nell'ambito delle Amministrazioni centrali si prevede una ripartizione delle competenze ed un'attribuzione di compiti di rilevan-

za esterna a taluni livelli gerarchici e per determinate categorie di atti allo scopo di snellire l'azione amministrativa. In particolare si prevede il potenziamento della funzione ispettiva, la quale viene configurata come diretta non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento dell'azione amministrativa.

Viene anche disciplinata, su basi più rispondenti alle nuove esigenze, la competenza dei Consigli di amministrazione, rivedendone altresì la composizione; in particolare il numero dei rappresentanti del personale viene commisurato per tutte le Amministrazioni centrali ad un terzo degli altri componenti, e comunque in numero non inferiore a tre.

È altresì richiesta delega per la emanazione di norme intese al riordinamento degli uffici periferici, da attuarsi in base a criteri di funzionalità ed avendo riguardo alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo.

Le norme delegate determineranno infine la composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari nonché la dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna Amministrazione.

2) *Riordinamento delle carriere e riassetto delle retribuzioni*

Il provvedimento, come già detto, intende risolvere i problemi del riordinamento delle carriere degli impiegati amministrativi e tecnici e quello del riassetto delle retribuzioni del personale civile e militare dello Stato, mediante apposita delega, da esercitare entro il 31 dicembre 1968.

La materia, come è risultato dagli studi condotti anche d'intesa con le organizzazioni sindacali, non ha potuto formare oggetto di norme precettive, investendo problemi tecnici e organizzativi che richiedono dettagliati approfondimenti, anche per quanto attiene alle peculiarità dei singoli settori interessati. È stato peraltro possibile stabilire i principi fondamentali che debbono presiedere alla ristrutturazione delle carriere del personale impiegatizio, nel senso di li-

mitare le qualifiche a quelle funzionali, secondo il principio che a ciascuna di esse debbono corrispondere determinate attribuzioni. Ciò comporta, anzitutto, l'unificazione per ogni carriera delle prime tre qualifiche — le prime due per le carriere tecniche — aventi attualmente un'unica dotazione organica di posti. Analoga unificazione, secondo gli studi condotti, dovrebbe riguardare altre qualifiche delle varie carriere per le quali sia riconosciuta l'omogeneità delle relative attribuzioni.

È pure prevista la possibilità di apportare alla strutturazione dei singoli ruoli le modifiche eventualmente necessarie in dipendenza del nuovo ordinamento delle carriere.

Per il riassetto delle retribuzioni, la delega prevede che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, determinate per ogni funzione, grado, qualifica o classe, siano compresi in una tabella unica. A tale fine, sarà stabilita una scala parametrica, nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro delle varie altre qualifiche, della stessa e delle altre carriere o categorie, sarà stabilito avendo riguardo alle rispettive attribuzioni e responsabilità, ed in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'Amministrazione o Azienda di appartenenza.

Per l'elaborazione della predetta scala parametrica e quindi per la determinazione degli stipendi la delega stabilisce anche il parametro iniziale e quello terminale che potrà essere attribuito alla qualifica iniziale ed a quella massima delle varie carriere o gruppi di carriere.

Tale nuovo sistema di determinazione degli stipendi troverà completa attuazione a partire da una data compresa entro il primo trimestre del 1970.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, saranno invece stabilite misure provvisorie di stipendi da valere fino alla data predetta.

L'applicazione in due scaglioni di tempo del nuovo sistema retributivo risponde alla esigenza di graduare i relativi oneri in rapporto alle disponibilità finanziarie previste allo scopo.

Viene poi assicurato, mediante apposito assegno personale riassorbibile, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 per le categorie i cui nuovi stipendi, paghe o retribuzioni nella loro integrale attribuzione non comportino tale incremento rispetto al trattamento in atto fruito.

Infine si dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1968 e fino alla data in cui avranno effetto le misure provvisorie dei nuovi stipendi, al personale in attività di servizio nelle Amministrazioni dello Stato sia corrisposto un assegno integrativo mensile, non pensionabile, ragguagliato al tre per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensile iniziale e comunque non superiore a lire 8.000 assicurando al personale a pieno impiego un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per gli assuntori ferroviari.

In materia di riassetto retributivo viene inoltre disposto che le competenze accessorie previste per particolari categorie di personali saranno conservate solo se rispondano a determinati requisiti: e cioè se compensino rischi per la salute o per la integrità fisica e per maneggio di valori di cassa, se attengano a condizioni di lavoro disagiate o ad oneri connessi all'esercizio della carica ed infine se abbiano carattere incentivante. Le altre competenze accessorie saranno conservate in misura non superiore al dieci per cento dello stipendio, paga o retribuzione in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

La delega consente anche la revisione del trattamento economico di particolari categorie, e cioè dei ricevitori del lotto, del restante personale retribuito ad aggio, degli assuntori ferroviari, degli ufficiali giudiziari, del personale aggregato delle carceri e degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia, nonchè del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto.

3) *Trattamenti di quiescenza e riliquidazione delle pensioni*

Con norma precettiva, intesa a completare i riflessi del conglobamento sulle pen-

sioni, si dispone, con effetto dal 1° marzo 1968, la riliquidazione delle pensioni in atto, considerando a tal fine, in luogo degli stipendi presi a base della precedente liquidazione, quelli in vigore alla data odierna, con che dalla stessa data tutti i pensionati fruiranno, a parità di grado e di anzianità di servizio, della stessa pensione qualunque sia stata la data del loro collocamento a riposo. Conseguentemente vengono soppresse le integrazioni temporanee corrisposte ai pensionati in luogo del beneficio che sarebbe derivato, a seguito del conglobamento, dalla riliquidazione delle pensioni sulla base degli stipendi conglobati.

Parimenti, per le cessazioni dal servizio che avverranno dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970 la liquidazione delle pensioni avrà luogo sulla base degli stipendi attualmente in vigore.

Dal 1° gennaio 1971, secondo quanto previsto dalla delega contenuta nel provvedimento per il riassetto dei trattamenti economici, sarà effettuata una seconda riliquidazione delle pensioni sulla base degli stipendi che risulteranno dopo l'attuazione del riassetto stesso. Gli stessi stipendi saranno ovviamente validi anche ai fini delle nuove pensioni per i dipendenti che cesseranno dal servizio dalla predetta data in poi. In tal modo risulterà definitivamente ripristinato il principio che i trattamenti di quiescenza siano liquidati sulla base degli stipendi in vigore all'atto della cessazione dal servizio.

4) *Disciplina dell'attività sindacale*

Il provvedimento disciplina l'espletamento delle attività sindacali nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, accogliendo anche talune istanze vivamente rappresentate dalle organizzazioni sindacali.

Si prevede la posizione di aspettativa per motivi sindacali nei confronti del personale che ricopra cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, la concessione di permessi per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e per

l'espletamento della normale attività sindacale, la concessione nelle sedi centrali dei Ministeri di locali da adibire ad ufficio sindacale, nonché la riscossione dei contributi sindacali, a mezzo dell'Amministrazione, su delega rilasciata dall'impiegato.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il provvedimento prevede che, ai fini delle varie operazioni previste dal provvedimento stesso, la spesa a carico del bilancio per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e che l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, in lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

Per l'onere relativo all'anno finanziario 1968 — che è comprensivo di quello derivante dall'attribuzione, prevista da separato disegno di legge, dell'indennità mensile di perequazione ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato — vengono indicati i relativi mezzi di copertura.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni contenute nei singoli articoli del provvedimento, si precisa quanto segue:

Gli *articoli 1 e 2* prevedono la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri allo scopo di porre rimedio alla proliferazione di uffici non giustificati da una razionale distribuzione delle competenze. In tal modo si potranno evitare inutili dispersioni di mezzi e di personale, aumento di oneri, frantumazione di competenze e difficoltà di coordinamento che rendono la azione amministrativa più lenta e disorganica.

In particolare, l'articolo 1 contiene delega al Governo per la emanazione di norme intese alla redistribuzione delle competenze fra le direzioni generali, con il criterio di assegnare a ciascuna di esse attribuzioni per grandi rami di attività concernenti materie omogenee e di stabilirne il numero entro limiti strettamente indispensabili sopprimendo quelle superflue.

Si prevede altresì il riordinamento dei servizi ispettivi configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto ad accerta-

menti della regolarità ma anche al perfezionamento e al migliore coordinamento dell'azione amministrativa.

Apposita norma dello stesso articolo stabilisce che al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli Uffici centrali e periferici da essa dipendenti si provvederà con criteri analoghi a quelli sopraindicati, avendo riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed alla particolare natura della funzione ispettiva ad essa demandata. Tale riordinamento è tra l'altro dettato dalla necessità di porre tale organo, sul piano funzionale ed organizzativo, in posizione più rispondente ai suoi compiti istituzionali, tenute presenti le esigenze determinate dalle più moderne impostazioni economiche e finanziarie che si vanno adottando nel Paese.

Si prevede, infine, che i servizi delle Amministrazioni degli Affari Esteri e della Difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti legislativi 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1479, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni previste dal disegno di legge.

Trattandosi di Amministrazioni recentemente riordinate secondo criteri di funzionalità in base a delega legislativa e al parere di apposite Commissioni parlamentari è sembrato opportuno mantenere ferma la disciplina così attuata: salvo le eventuali modifiche che fossero richieste dall'esigenza di coordinare tale disciplina con i criteri informatori del presente disegno di legge.

L'articolo 2 intende restituire alle divisioni il loro carattere di unità organica dotate di ampia sfera di competenza. Si intende così porre anche rimedio al fenomeno manifestatosi in questi ultimi anni del moltiplicarsi di divisioni in conseguenza della dilatazione degli organici.

In relazione anche ai compiti di rilevanza esterna demandati ai capi delle divisioni dal successivo articolo 4 si è ritenuto necessario che il numero e le competenze delle divisioni siano stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 3 concerne il riordinamento degli uffici periferici e il decentramento am-

ministrativo. A tale fine è prevista altra apposita delega da esercitare osservando il principio che il decentramento dovrà concernere funzioni amministrative delle quali non sia essenziale l'esplicazione da parte degli organi delle Amministrazioni centrali ed il cui trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici e lo snellimento delle procedure. Si prevede che agli organi periferici siano conferiti larghi poteri deliberativi e che, di norma, sia attribuito carattere definitivo agli atti vincolati di competenza degli stessi organi.

In relazione alle nuove funzioni così attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi, con le norme delegate, ad integrare il decentramento dei controlli sugli atti degli organi predetti.

Allo scopo di snellire l'azione amministrativa, l'articolo 4 prevede l'attribuzione di taluni compiti di rilevanza esterna ai funzionari, ispirandosi ad un criterio già enunciato nel vigente Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Tale attribuzione di competenze è stata prevista facendo salvi i poteri di direzione e di intervento del Ministro.

Va considerato in proposito che gli atti vincolati, dai quali esula qualsiasi discrezionalità, furono già attribuiti alla competenza dei direttori generali dall'articolo 155 del citato Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957. In relazione ai dubbi sorti in sede di interpretazione della norma, l'articolo 4 del provvedimento in esame chiarisce che fra tali atti sono compresi anche quelli che comportano impegni di spesa e prevede che, secondo norme da emanarsi con regolamento, gli atti vincolati di minore rilevanza sono attribuiti anche ai capi delle divisioni.

Ai direttori generali è attribuita altresì la competenza ad adottare atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e gli atti discrezionali che presentano contemporaneamente queste caratteristiche: a) di avere limitato rilievo; b) di essere emanati in attuazioni di direttive generali formalmente impartite dal Ministro;

c) di non incidere su scelte ed orientamenti di carattere generale.

Gli atti che appartengono a tali categorie saranno determinati con regolamento unico per tutte le Amministrazioni dello Stato. Con altro regolamento sarà stabilito quali dei predetti atti restano affidati alla competenza dei direttori generali e quali alla competenza dei direttori delle divisioni o dei servizi.

La norma reca anche una definizione degli atti che sono da ritenere vincolati agli effetti dello stesso articolo e del precedente articolo 3, all'uopo precisando che tali si intendono gli atti dei quali è obbligatoria l'emanazione ed il cui contenuto è determinato da leggi o da regolamenti.

È fatta salva la facoltà del Ministro di avocare a sé la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza.

Per tutti gli atti adottati dai funzionari è prevista altresì la facoltà del Ministro di procedere all'annullamento di ufficio per vizi di legittimità e alla revoca per vizi di merito.

L'articolo 5 intende risolvere una esigenza già avvertita e che potrà risultare accentuata con la nuova emananda disciplina sull'attribuzione di competenze ai direttori generali, ai direttori di servizio ed ai direttori di divisione, disponendo a tal fine che le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, ad organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima Amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza di termini.

L'articolo 6 consente la convalida degli atti viziati di incompetenza anche in presenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale.

L'articolo 7 modifica l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, previsto dall'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957, il quale prevede tra l'altro la partecipazione nel Consiglio di due rappresentanti del personale nominati su designazione dei membri di diritto dello stesso.

Aderendo alle istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali per un aumento del numero di tali rappresentanti e per un più democratico sistema di designazione degli stessi, si prevede che il numero di tali rappresentanti sia elevato ad un terzo dei membri di diritto, con un numero non inferiore a tre.

I rappresentanti stessi saranno designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti delle Amministrazioni.

Viene altresì stabilito che i membri di diritto del Consiglio di Amministrazione siano in numero non inferiore ad otto, integrando ove necessario il Consiglio con i funzionari di qualifica più elevata.

L'articolo 8 prevede che il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esercitare le attribuzioni previste dalle vigenti leggi, esprima parere in materia di ordinamento dell'Amministrazione, sui conflitti di attribuzione insorti fra direzioni generali, sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale nonché sui criteri per l'erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.

L'articolo 9 prevede la delega ad emanare norme relative alla composizione dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, nonché alla dotazione di personale di tali uffici.

Tali norme saranno emanate tenendo conto dei compiti degli uffici predetti quali risultano definiti dal decreto-legge 20 luglio 1924, n. 1100.

L'articolo 10 conferisce delega al Governo per l'emanazione, entro il 31 dicembre 1968, di norme sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico di tutto il personale statale in attività di servizio e in quiescenza, rinviando ai successivi articoli per quanto riguarda i princi-

pi e i criteri direttivi da osservare per la formulazione delle norme stesse.

La particolare natura delle funzioni proprie del personale diplomatico e il recente riordinamento della relativa carriera hanno suggerito di mantenere fermo per tale personale l'ordinamento in atto, salvo le eventuali modifiche a fini di coordinamento.

L'articolo 11 reca i criteri direttivi da seguire per l'applicazione della delega, disponendo che il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato avvenga sulla base di qualifiche funzionali, in modo che ogni qualifica corrisponda ad una effettiva distinta funzione, in rapporto alla strutturazione dei servizi definita dagli ordinamenti. Vengono così a cadere le qualifiche che rispondono soltanto a finalità di carriera economica e ciò comporta quindi, come prevede la delega, la riduzione, in linea di massima, del numero delle qualifiche attualmente previste in ciascuna carriera. Ad evitare che tale riduzione incida negativamente sulla progressione economica, comprimendola, la delega dispone che in sostituzione delle qualifiche soppresse, perchè unificate in una qualifica funzionale, vengano istituite altrettante classi di stipendio conferibili nella nuova unica qualifica al raggiungimento di determinati periodi di anzianità. Analoghe classi di stipendio vengono previste anche nell'ambito di altre qualifiche, al fine di assicurare anche in queste una progressione economica, in vista anche delle minori possibilità di carriera che potranno derivare sia dalla riduzione del numero delle qualifiche sia dal contenimento delle consistenze degli organici che è uno dei fini della riforma.

Col terzo comma si consente di rivedere, in relazione alle nuove strutture delle carriere, i periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica ai fini della progressione in carriera e di stabilire i periodi di anzianità per il conferimento delle classi di stipendio.

Col quarto comma si dettano nuovi criteri per il passaggio del personale di ruolo dalle carriere esecutive a quelle di concetto e da queste alle carriere direttive, senza il possesso del titolo di studio previsto per la

carriera di accesso. I nuovi criteri prevedono il passaggio mediante ammissione degli interessati agli esami di promozione alla qualifica della carriera superiore per lo accesso alla quale sono previsti i noti appositi esami. Ciò in sostituzione dell'attuale sistema secondo il quale si accede soltanto alla qualifica iniziale della carriera superiore, attraverso il normale concorso pubblico di reclutamento. L'innovazione consente una migliore valutazione del servizio prestato nella carriera di provenienza, consentendo agli interessati di inserirsi nella nuova carriera in posizione notevolmente più elevata di quella attualmente conseguibile in tali casi. Stante l'eccezionalità del beneficio, la norma prevede adeguate garanzie richiedendo agli aspiranti il possesso di determinati requisiti di merito, di anzianità e di qualifica, oltre al favorevole parere del Consiglio di Amministrazione, come previsto dalle disposizioni vigenti per l'ammissione agli stessi esami del personale che già appartiene al ruolo al quale aspirano gli interessati.

Con l'ultimo comma, in relazione alle nuove strutturazioni delle carriere e a quanto altro potrà occorrere per l'applicazione della presente legge ed in particolare delle norme contenute negli articoli 1 e 2, si consente di apportare le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

L'articolo 12 consente di apportare alcune innovazioni in materia di assunzione di personale al fine di snellire e semplificare le attuali procedure concorsuali.

In particolare si stabilisce:

— la possibilità di bandire concorsi per posti disponibili nelle singole Regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della Provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede assegnata per un determinato periodo di tempo;

— di bandire concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse Amministrazioni, nonché concorsi per soli titoli, integrati da colloquio e da corsi di formazione, per la nomina nelle carriere direttive tecniche.

Con l'articolo 13 vengono indicati i criteri per la determinazione dei nuovi stipen-

di, paghe e retribuzioni che saranno corrisposti, nella loro misura integrale, da una data compresa entro il primo trimestre del 1970, da stabilirsi in relazione alle valutazioni finanziarie.

La misura dei suindicati emolumenti sarà stabilita attraverso la formazione di una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore corrispondente alla qualifica di Inserviente, i valori da attribuire alle singole qualifiche o gradi saranno determinati valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità di funzioni corrisponda uguale stipendio, paga o retribuzione.

Il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata al provvedimento, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano — ad esempio: carriere tecniche — o terminano attualmente con una delle qualifiche intermedie.

Si prevede altresì, a decorrere dal 1° gennaio 1969, la corresponsione di misure provvisorie dei predetti emolumenti, da determinarsi, in relazione alle disponibilità finanziarie, aggiungendo agli stipendi, paghe e retribuzioni in atto un'aliquota del miglioramento che spetterà per effetto dell'attribuzione della misura integrale degli stessi emolumenti dalla data compresa nel primo trimestre del 1970.

L'articolo 14 riguarda la disciplina degli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui trattamenti accessori, da stabilirsi con le limitazioni eventualmente necessarie in relazione alle altre disposizioni contenute nel provvedimento. La norma assicura i normali riflessi dei nuovi emolumenti suindicati sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità e sulle indennità di licenziamento e di buonuscita.

Con il secondo comma si assicura al personale, all'atto dell'integrale attribuzione dei nuovi stipendi, un miglioramento minimo di lire 10.000 mensili, integrando il normale aumento di stipendio, ove necessario, con un assegno personale riassorbibile con i suc-

cessivi miglioramenti non dovuti ad aumenti biennali.

Col terzo comma si vuole evitare un inconveniente che potrebbe verificarsi nei riguardi del personale che, avendo conseguito la promozione dopo aver maturato molti scatti di stipendio o di paga nella precedente qualifica, potrebbe aver diritto, con la nuova tabella che risulterà dal riassetto, ad uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato se avesse mantenuto la precedente qualifica. All'analogo inconveniente che si verificò in occasione dell'operazione del conglobamento del 1956 si pose rimedio con la legge 8 agosto 1957, n. 751.

L'articolo 15 dispone che le competenze accessorie, previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano a determinati requisiti.

Le rimanenti competenze accessorie previste per altre particolari categorie di personali saranno conservate in misura non superiore, nel complesso, al dieci per cento dello stipendio, paga o retribuzione spettante alla data del 31 dicembre 1968. L'eventuale eccedenza sarà corrisposta al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di dette competenze e riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione, compresi quelli derivanti dal riassetto dei trattamenti economici previsto dal presente disegno di legge.

Le economie conseguenti al detto riassorbimento saranno accantonate e periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.

L'articolo 16 consente l'emanazione di opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato titolare di funzioni pari o superiori a quelle previsto dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'Amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi, a qual-

siasi titolo, presso i Consigli di amministrazione, i Collegi sindacali o altri Comitati di enti, società o aziende sottoposti a vigilanza o tutela governativa, salvo la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione.

In relazione a tale nuova disciplina, viene previsto che allo stesso personale sarà attribuita, in aggiunta al nuovo stipendio che deriverà dall'applicazione dei principi indicati al precedente articolo 13, un'indennità di carica adeguata alla rilevanza ed alla responsabilità della funzione, non cumulabile con altra indennità di carica, di funzione, di rappresentanza, militare o altre indennità similari nè con i compensi per lavoro straordinario. In tal modo il trattamento economico del personale preposto alle indicate più elevate funzioni nell'Amministrazione centrale dello Stato viene ad essere chiaramente definito.

L'articolo prevede inoltre che il trattamento economico dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato sarà determinato secondo il principio di equiparare il trattamento del Consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'Amministrazione centrale dello Stato (ex grado IV) che siano effettivamente preposti a detto ufficio e di determinare il trattamento relativo alle altre posizioni secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla legge 24 maggio 1951, n. 392. Il trattamento economico così stabilito sarà in futuro adeguato, automaticamente, alle variazioni che subirà quello dei sopraindicati titolari di direzioni generali.

L'articolo 17 contiene norme di delega per la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni dal 1° gennaio 1971, in relazione al riassetto delle retribuzioni nonché norme particolari al fine del coordinamento delle disposizioni sugli assegni accessori previsti a favore dei pensionati.

Stabilisce altresì che con successiva legge sarà provveduto al riordinamento della materia riguardante la liquidazione delle pensioni a onere ripartito fra lo Stato ed altri enti per cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'Ente, in

valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi resi alle proprie dipendenze. Ciò consentirà agli interessati di riscuotere l'intera pensione dall'ente presso il quale è avvenuta la definitiva cessazione dal servizio.

L'articolo 18 consente di rivedere il trattamento economico di alcune particolari categorie di personale statale (ricevitori del lotto, assuntori ferroviari, ed altri) per gli eventuali necessari adeguamenti in relazione a quanto previsto dal provvedimento.

L'articolo 19 attribuisce al personale statale, compresi i magistrati, con decorrenza 1° marzo 1968, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura pari al tre per cento dello stipendio, paga o retribuzione, con un minimo di lire 3.000 mensili, elevato a lire 5.000 per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato, ed un massimo di lire 8.000.

Tale assegno cesserà di essere corrisposto col 1° gennaio 1969, non appena cioè avranno effetto le misure provvisorie dei nuovi stipendi, paghe o retribuzioni.

Ciò costituisce la prima delle operazioni di attuazione del riassetto.

L'articolo 20 riproduce sostanzialmente le già richiamate norme contenute nella legge 8 agosto 1957, n. 751, per rimediare agli inconvenienti che possono essersi verificati per effetto del recente conglobamento del trattamento economico del personale statale, e cioè per risolvere i casi in cui il nuovo stipendio conglobato sia risultato inferiore a quello che sarebbe spettato se l'interessato — alla data dell'attribuzione di detto stipendio — si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

L'articolo 21, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento, prevede l'estensione al personale operaio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ancora non ne goda, il più favorevole trattamento del personale operaio del Ministero della dife-

sa. Ciò per eliminare le residue differenziazioni di trattamento in tale categoria di personale.

L'articolo 22, per corrispondere ad una esigenza di carriera dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, dispone la fusione in un unico contingente dei posti di organico previsti per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti per i gradi di carabiniere ed appuntato o gradi corrispondenti.

Si stabiliscono in pari tempo nuovi termini di anzianità per l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato.

L'articolo 23 conferisce altra delega al Governo da esercitare entro un triennio dall'entrata in vigore del provvedimento, per l'emanazione, anche con separati decreti, di norme intese alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, stabilendo i relativi criteri e limitando la revisione stessa ai casi che rispondano a imprescindibili esigenze di servizio.

La norma ha lo scopo di consentire alcune revisioni di organici che non si sono potute effettuare nell'attuale scorcio di legislatura, pur presentando carattere di assoluta necessità; tale è il caso dell'adeguamento degli organici del personale amministrativo, ivi compreso il personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, del Ministero della pubblica istruzione alle accresciute esigenze di detta Amministrazione, particolarmente in dipendenza della recente espansione scolastica.

L'articolo 24 consentendo il passaggio da un'Amministrazione ad un'altra di contingenti di personale delle carriere direttive costituisce un'estensione della norma di cui all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è intesa ad agevolare la mobilità del personale.

L'articolo 25 stabilisce che i posti da mettere annualmente a concorso per i singoli

ruoli delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, e degli operai dello Stato saranno annualmente determinati in relazione alle effettive esigenze del servizio sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

L'articolo 26 rimanda a successiva legge la disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato, al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.

Prevede altresì che con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano, per il personale impiegatizio e salariato una durata superiore alle quaranta ore settimanali.

In tal modo si è inteso delineare l'indirizzo di pervenire gradualmente ad una perequazione in materia di orario di lavoro per le diverse categorie del personale, pur tenendo conto delle peculiari esigenze del servizio.

L'articolo 27 stabilisce che per le cessazioni dal servizio che avverranno dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970 la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, che avviene attualmente in base agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964, deve essere effettuata sulla base degli stipendi in vigore alla predetta data del 1° marzo 1968, e cioè quelli risultanti dall'ultima fase del conglobamento attuato in relazione alle disposizioni contenute nella legge di delega 5 dicembre 1964, n. 1268.

Dispone altresì che gli stessi stipendi, ridotti però del dieci per cento, come avvenuto in circostanze analoghe, si considerano per il personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento, ai fini della determinazione dell'assegno mensile loro spettante in aggiunta al normale trattamento di pensione. Ciò per tenere conto, in conformità del resto alle vigenti norme, di taluni emolumenti accessori, a suo tempo conglobati negli stipendi, che non erano valutati per la determinazione di detto assegno mensile.

Infine col secondo comma, in relazione all'aumento subito dagli stipendi per effetto dell'ultimo conglobamento, si dispone, come già in altre precedenti occasioni, la riduzione dell'aliquota di stipendio in base alla

quale viene determinata per i ferrovieri la misura forfetaria delle competenze accessorie da considerare ai fini delle ritenute per Fondo pensioni e della liquidazione delle pensioni.

Gli articoli 28 e 29 prevedono la riliquidazione delle pensioni e degli assegni ordinari, con effetto dal 1° marzo 1968, sulla base dei predetti stipendi conglobati, precisandone i criteri, già applicati in precedenti riliquidazioni. Attualmente le pensioni sono liquidate sulla base degli stipendi preesistenti al conglobamento e ai pensionati viene corrisposto, a parte, un'integrazione della pensione, di poco inferiore all'aumento che la pensione avrebbe subito qualora ai fini di essa si fosse tenuto conto degli stipendi correnti.

Inoltre, gli articoli in argomento dettano norme particolari per la riliquidazione delle pensioni dei professori universitari di ruolo, cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e loro superstiti, nonché del personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e di quello direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, cessati dal servizio prima del 30 settembre 1961 e loro superstiti.

È noto infatti che, a norma delle disposizioni vigenti, solo il personale delle predette categorie cessato dal servizio a partire dalle date suindicate ha avuto liquidata la pensione sulla base della nuova disciplina economica di attività di servizio introdotta, per le categorie medesime, con le leggi 26 gennaio 1962, n. 16 e 28 luglio 1961, numero 831, e successive modificazioni.

Con i due articoli in questione si dispone quindi la riliquidazione, sulla base di detta nuova disciplina, anche delle pensioni relative alle precedenti cessazioni dal servizio in modo da assicurare identico trattamento a tutti i pensionati delle indicate categorie.

Si stabilisce, infine, per i graduati e militari di truppa dei Corpi di polizia ed assimilati, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964 — da cui ebbe effetto la nuova disciplina retributiva della quale, ai fini pensionistici, si è potuto sinora avvalere soltanto il personale andato a riposo succes-

sivamente — l'applicazione della stessa disciplina, in sede di riliquidazione delle pensioni, anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente a detta data.

Eventuali dubbi che dovessero sorgere in sede di riliquidazione circa l'assimilazione delle qualifiche, classi e posizioni di stipendio stante l'evoluzione verificatasi nelle posizioni del personale in attività di servizio, dopo l'ultima riliquidazione delle pensioni disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 — potranno essere sottoposti all'esame del Comitato istituito con l'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

L'articolo 30 concerne la riliquidazione delle pensioni di una particolare categoria di titolari di pensioni ad onere ripartito fra lo Stato e altri Enti.

Premesso che per talune pensioni non esistono corrispondenti stipendi tabellari che ne consentano la riliquidazione in quanto afferiscono a categorie che non trovano riscontro negli attuali ordinamenti del personale, con *l'articolo 31* si dispone, sempre con effetto dal 1° marzo 1968, l'aumento delle pensioni stesse in misura del 65 per cento, tale essendo la percentuale media dell'incremento che subiranno le pensioni assoggettabili a riliquidazione (incremento che assorbe l'attuale integrazione temporanea, generalmente pari al 60 per cento della pensione). Analogamente si dispone per le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, stabilendo però una maggiorazione del 15 per cento in quanto le stesse pensioni hanno già subito, con la legge 21 febbraio 1963, n. 356, un aumento del 45 per cento. In complesso ne deriva quindi un aumento di circa il 66 per cento.

L'articolo precisa, infine, che l'aumento del 65 per cento non si applica nei confronti dei titolari di pensione che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione stessa disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

L'articolo 32 prevede la rideterminazione dell'assegno mensile di cui fruisce, in ag-

giunta alla pensione, il personale militare cessato dal servizio in base alle leggi sullo sfollamento, in conformità dei criteri applicati nelle precedenti riliquidazioni.

L'articolo 33 abroga, a decorrere dal 1° marzo 1968, in conseguenza della riliquidazione delle pensioni, le varie disposizioni legislative con le quali sono state attribuite integrazioni temporanee al trattamento di quiescenza, nonché l'assegno previsto, per il personale militare in pensione, dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, stabilendo altresì la continuazione del pagamento degli assegni stessi a titolo di acconto, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione.

L'articolo 34 detta norme di carattere cautelativo, intese a consentire l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza tra il nuovo trattamento netto derivante dalla riliquidazione della pensione ed il trattamento netto attuale, nell'ipotesi, invero eccezionale, che quest'ultimo dovesse risultare superiore al primo, anche per effetto della ritenuta Tesoro del 2 per cento (cui è assoggettata la pensione e che non gravava sull'integrazione temporanea e sull'assegno temporaneo) e di particolari disposizioni concernenti il cumulo di stipendio e pensione.

L'articolo 35 estende la riliquidazione delle pensioni a favore dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli Uffici locali postelegrafonici di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi a carico della Cassa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

L'articolo 36 conferma il principio già sancito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 754, relativo all'integrazione temporanea delle pensioni, secondo il quale il miglioramento di pensione derivante dall'integrazione, prima, e dalla riliquidazione, adesso, non può determinare la perdita di altri benefici (quota di aggiunta di famiglia, pen-

sione ai ciechi civili e particolari provvidenze per i pensionati di guerra) attribuiti dalle disposizioni vigenti in relazione a determinati limiti di reddito o allo stato di bisogno.

L'articolo 37 precisa, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, il procedimento concernente la determinazione e la corresponsione delle quote di pensione a carico degli enti locali già aventi autonomia scolastica, per i pensionati a suo tempo iscritti agli speciali regolamenti di pensione.

Ciò in armonia con le successive norme intervenute sulla liquidazione e riliquidazione delle pensioni già ripartite (legge 22 giugno 1954, n. 523; articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 365; articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727).

L'articolo 38 concerne i titolari di pensione ad onere ripartito tra lo Stato ed altri enti, cessati dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, nei confronti dei quali la liquidazione delle pensioni avviene in base agli assegni utili corrisposti dagli enti medesimi.

Poichè in base ai propri ordinamenti alcuni enti considerano nella base pensionabile, oltre allo stipendio annuo, anche la tredicesima mensilità ed altre eventuali mensilità aggiuntive, mentre per il personale statale la liquidazione della pensione avviene sulla base del solo stipendio, l'articolo dispone che in tali casi non è dovuta la tredicesima mensilità sulla quota di pensione liquidata a carico dello Stato, non potendo ammettersi che gli interessati vengano ad avere, sulla quota di pensione statale, un duplice beneficio ad un medesimo titolo.

L'articolo 39 contiene una norma di carattere particolare riguardante il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590. Trattasi di un assegno che deriva dal riscatto di una parte di servizi di avventiziato che si aggira mediamente sulle 100 lire annue per le pensioni dirette e sulle 50 per le riversibilità, la cui corresponsione in aggiunta alla pensione è fonte di complicazioni con-

tabili. In considerazione di ciò l'articolo in esame dispone la corresponsione di detto assegno in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci il suo importo annuo, per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data, e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data stessa.

Con l'articolo 40, per accelerare al massimo il complesso lavoro di riliquidazione delle pensioni ed il relativo pagamento, vengono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con compensi per lavoro straordinario nei limiti massimi consentiti, nonché prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti massimi di orario mensile, da retribuire con compensi speciali. I criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori della predetta riliquidazione saranno determinati dal Ministero del tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

L'articolo 41 reca le indicazioni di carattere finanziario, stabilendo i limiti di spesa, alle varie scadenze, entro i quali debbono essere contenute le operazioni di riforma, di riordinamento delle carriere, di riassetto retributivo e di riliquidazione delle pensioni.

Gli articoli 42 e 43 prevedono il collocamento in aspettativa per motivi sindacali degli impiegati ed operai dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale e maggiormente rappresentative, e il trattamento connesso a tale posizione.

Gli articoli 44 e 45 prevedono assenze autorizzate dal servizio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali statutarie delle organizzazioni sindacali e per l'esercizio della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è, peraltro, limitata a tre dipendenti per Ministero, Azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata non superiore a tre giorni al mese.

L'articolo 46 prevede l'uso gratuito da parte dei sindacati di appositi spazi per l'affissione di notiziari sindacali. Alle organizzazioni maggiormente rappresentative ed a carattere nazionale sarà concesso altresì l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale presso la sede centrale dei singoli Ministeri od Aziende.

L'articolo 47 prevede la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rilasciare delega in favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione, tramite ritenuta sullo stipendio, dei contributi sindacali. Ciò in analogia a quanto previsto per altri speciali pagamenti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'articolo 48 stabilisce che le norme delegate previste dal disegno di legge siano emanate previo parere di una Commissione composta da nove senatori e da nove deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari.

La Commissione sarà integrata, per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, esclusi i magistrati, da sei dipendenti statali nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e da sei rappresentanti degli impiegati civili designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante i magistrati e le altre categorie previste dalla legge 24 maggio 1951 n. 392, la Commissione è integrata da una adeguata rappresentanza delle categorie medesime.

L'articolo 49 indica i mezzi per il finanziamento dell'onere che deriverà dal provvedimento nell'anno 1968, comprensivo di quello relativo all'attribuzione dell'indennità mensile di penequazione ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato, disposta con separato provvedimento.

L'articolo 50 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato, occorrenti per l'attuazione del provvedimento.

La tabella allegata al presente disegno di legge indica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, i parametri iniziali e terminali degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle varie carriere o gruppi di carriere o categorie delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Apposite note recano i parametri relativi ad alcune particolari posizioni ed altre indicazioni ai fini della formulazione delle norme delegate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresì riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità;

3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto Organo.

I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e

18 novembre 1965, n. 1479, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.

Art. 2.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali è assegnata competenza per ampi settori di attività. Le divisioni sono ordinate in sezioni.

Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti, per ogni Amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, potrà procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra più divisioni.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo.

Il decentramento sarà effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle Amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

c) sarà di norma attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli

organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti di competenza di detti organi.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi.

Avverso i provvedimenti non aventi carattere definitivo adottati dai capi degli uffici periferici è dato ricorso al Ministro il quale decide previa relazione del direttore generale competente.

Art. 4.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, compresi quelli che comportano impegni di spesa, sono attribuiti alla competenza dei direttori generali e a quella dei direttori delle divisioni e dei servizi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Tale competenza è ripartita fra i predetti organi secondo la rilevanza dell'atto.

I direttori generali provvedono, altresì, agli atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e agli atti discrezionali di limitato rilievo, da adottare in attuazione di direttive generali formalmente impartite dal Ministro, salvo la facoltà di questi di avocare a sé la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza.

Con regolamento unico per tutte le Amministrazioni dello Stato, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri, sono determinati gli atti che rientrano nelle categorie di cui al precedente comma. Restano comunque esclusi dalla competenza del direttore generale i provvedimenti che incidano su scelte e orientamenti di carattere generale.

Con regolamento da emanarsi negli stessi modi di cui al precedente comma, sono determinati gli atti che appartengono rispettivamente alla competenza dei direttori generali e dei direttori delle divisioni e dei servizi a norma del primo e del secondo comma del presente articolo.

Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimità e alla revoca per vizi di merito degli atti emanati ai sensi del presente articolo dai direttori generali e dai direttori delle divisioni e dei servizi.

Per atti vincolati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 3, si intendono gli atti dei quali è obbligatoria la emanazione ed il cui contenuto è determinato dalla legge o dal regolamento.

Art. 5.

Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima Amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irreceivibilità per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 6.

Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 7.

All'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a tre dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del Ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti

dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere *a)* e *b)*, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il Consiglio di Amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'Amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario ».

Alla ricostituzione dei Consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvederà entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato per quanto concerne i Consigli di amministrazione delle Amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'arti-

colo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:

a) in materia di ordinamento dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici;

b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;

c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonchè sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei ministri e delle Segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonchè alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna Amministrazione.

Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1968, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di esercizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi articoli da 11 a 18.

La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento con le dispo-

sizioni da emanarsi in virtù del precedente comma.

Art. 11.

Le carriere degli impiegati civili dello Stato saranno riordinate sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.

Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilità di ulteriore progressione in carriera.

I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale.

Sarà consentito il passaggio alla carriera immediatamente superiore, nei casi previsti dagli attuali ordinamenti, mediante ammissione agli esami di promozione per il conseguimento della qualifica intermedia, anziché al concorso per la qualifica iniziale. L'ammissione agli esami sarà subordinata al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge, saran-

no apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

Art. 12.

In materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snellire e semplificare le procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un più immediato inserimento nella pubblica Amministrazione dei giovani, al termine dei corsi di studio.

A tal fine potranno essere previsti, per le carriere direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella carriera scolastica.

La nomina in ruolo dei vincitori sarà subordinata al superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati.

I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per un determinato numero di anni.

Potrà essere prevista la possibilità di concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse Amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13.

Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere

o gruppi di carriere o di categoria non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse, in relazione alle diverse attribuzioni, per le carriere che iniziano o terminano attualmente con una delle qualifiche intermedie.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'Amministrazione o l'Azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge avranno effetto da una data compresa entro il primo trimestre del 1970, da stabilirsi in relazione alle disponibilità finanziarie per l'esercizio 1970 indicate nel successivo articolo 41.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 saranno stabilite misure provvisorie degli stipendi, paghe o retribuzioni da valere sino alla data indicata nel precedente comma in modo che sia assicurato un miglioramento proporzionale a quello definitivo, in relazione alle disponibilità finanziarie previste per l'esercizio 1969 dal successivo articolo 41.

Art. 14.

Saranno disciplinati, con le limitazioni eventualmente necessarie in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti di nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità e sulle indennità di licenziamento e di buonuscita.

Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con la integrale attribuzione dei nuovi stipendi, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000, integrando l'aumento di sti-

pendio, paga o retribuzione con assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione, non dovuti ad aumenti biennali.

Ove occorra saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

Art. 15.

Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale;

b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;

c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona;

d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;

e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio.

I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresì di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennità accessorie del personale statale.

Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari catego-

rie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sarà corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sarà riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo, compresi quelli che deriveranno dall'attuazione della presente legge.

Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.

Art. 16.

Saranno emanate le opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato titolare di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'Amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi a qualsiasi titolo presso i Consigli di amministrazione, i Collegi sindacali o altri Comitati di enti, società o aziende sottoposti a vigilanza o tutela governativa, salva la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione. Le norme stesse disporranno le modalità del versamento allo Stato da parte degli Enti sopradetti dell'importo degli assegni, gettoni di presenza e di ogni altro compenso comunque denominato dovuto in rapporto a tale attività al personale sopra indicato.

In dipendenza di quanto sopra al personale di cui al comma precedente sarà attribuita, in aggiunta allo stipendio da determinarsi ai sensi del precedente articolo 13, una indennità di carica adeguata alla rilevanza e alla responsabilità della funzione,

non cumulabile, oltre che con gli emolumenti di cui al comma precedente, con altre indennità di carica, di funzione, di rappresentanza, militare o simili nè con i compensi per lavoro straordinario.

Il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sarà determinato secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla detta legge, equiparandosi il trattamento del consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'Amministrazione centrale dello Stato che siano effettivamente preposti a detto ufficio.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla predetta legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei sopra indicati titolari di direzione generale.

Art. 17.

Per le cessazioni dal servizio successivo al 31 dicembre 1970 sarà disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno alla data medesima dall'attuazione del riassetto e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza del 1° gennaio 1971, di un aumen-

to percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione.

Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili, e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1° marzo 1968. Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilità.

Con successiva legge sarà provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'Ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.

Art. 18.

Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sarà riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) assuntori ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;

c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

d) personale aggregato delle carceri;

e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 19.

Con decorrenza dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attività di servizio delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.

Art. 20.

Al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito, dal 1° marzo 1968, se più favorevole, lo stipendio o paga o retri-

buzione che sarebbe spettato a quella stessa data qualora gli interessati, ferma restando la decorrenza delle eventuali promozioni successive:

a) fossero stati promossi alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 e al 1° marzo 1966, rispettivamente dal 2 gennaio 1965 e dal 2 marzo 1966;

b) avessero avuto titolo nella qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 o al 1° marzo 1966, con effetto dalla stessa data, ad uno stipendio o paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato ove alle date medesime essi si fossero trovati nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1965, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione della pensione di cui al successivo articolo 28, e dell'indennità di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzioni che sarebbe spettato nelle ipotesi contemplate dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione, per quelli in quiescenza.

Art. 21.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresì, nei confronti del personale operaio delle rimanenti Amministrazioni

ni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4^a e 5^a categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza.

Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attività della gestione indennità ed assegni ai salariati dell'Ente medesimo.

L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, è rettificato, con effetto dal 1° gennaio 1968, in lire 956.600.

Art. 22.

I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.

Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma o Corpi predetti la

ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi.

Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

Art. 23.

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza de seguenti criteri direttivi:

1) dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità;

2) dovrà procedersi all'unificazione di ruoli, centrali e periferici, della stessa Amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee;

3) eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche potranno essere disposti soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, in relazione a nuovi od accresciuti compiti delle singole Amministrazioni.

Dovrà in ogni caso essere sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante trasferimento di personale da una Amministrazione all'altra.

Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministra-

zione della pubblica istruzione ai sensi del presente articolo si provvederà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.

Art. 25.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione.

Art. 26.

Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.

Art. 27.

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle

retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1° marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Per il personale delle ferrovie dello Stato che cesserà dal servizio nel periodo indicato nel precedente comma, le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono considerate per una somma uguale ad un diciottesimo dell'80 per cento dello stipendio, nonchè ad un diciottesimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono considerate per una somma uguale ad un diciottesimo dello stipendio, nonchè ad un diciottesimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Art. 28.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1° marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del Tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

Art. 29.

La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° marzo 1968;

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° marzo 1968;

3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;

5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;

6) applicando, per il personale delle Ferrovie dello Stato, il disposto del secondo comma del precedente articolo 27.

Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonchè del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artistica, del personale direttivo dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al

30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:

a) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile, per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;

b) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.

Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 30.

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 28 si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei Comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione

il disposto dell'articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Art. 31.

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1° marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1° marzo 1968.

Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 28.

Art. 32.

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal

1° marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

- stipendio o paga in vigore al 1° marzo 1968, ridotto del 10 per cento;
- quote di aggiunta di famiglia;
- indennità militare nelle misure vigenti al 1° marzo 1968;
- assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° marzo 1968 risiedono in Comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.

Art. 33.

Con effetto dal 1° marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, numero 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonché l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1° marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 34.

Art. 34.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 28 al 33. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nè l'assegno di caroviveri.

L'assegno personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

Art. 35.

I precedenti articoli dal 27 al 34 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegno integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

Art. 36.

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 28 al 34 non vanno computati:

— ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

— per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Art. 37.

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle Amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

Art. 38.

Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1° gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.

Art. 39.

Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1° marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

Art. 40.

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 28 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono au-

torizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonchè con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le Amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

Ai fini dell'attuazione, ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica Amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonchè per la riliquidazione delle pensioni, la spesa a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

Art. 42.

I dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di

una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni dello Stato e per la Scuola e singolarmente per ciascuna Azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.

Art. 43.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 42 sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 44.

I dipendenti civili delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 42 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o

scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, Azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le Amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Art. 45.

Al personale di cui al precedente articolo 44 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 46.

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 42 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle Aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle Am-

ministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 47.

I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

Art. 48.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una Commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la Commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equi-

parabile, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica Amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la Commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della Magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della Commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Art. 49.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1968 — comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile di perequazione alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo — si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.

TABELLA

PARAMETRI INIZIALI E TERMINALI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI
DEL PERSONALE DELLE VARIE CARRIERE O GRUPPI DI CARRIERE O CATEGO-
RIE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, COMPRESSE QUELLE AD ORDINAMENTO
AUTONOMO

	Parametro iniziale	Parametro terminale
— Personale operaio (1)	115	210
— Personale delle carriere ausiliarie (2)	100	165
— Personale delle carriere esecutive (2)	120	245
— Personale delle carriere di concetto (3)	160	370
— Personale delle carriere direttive (dall'ex coeff. 229 al 1040) (3) (4)	190	825
— Personale civile non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100	100	190
— Personale direttivo e docente della Scuola elementare, secon- daria ed artistica; personale docente della Università (5)	165	825
— Personale militare o personale con trattamento assimilato:		
a) graduati e militari di truppa (da carabiniere ausiliario ad appuntato e gradi corrispondenti) (6)	100	150
b) sottufficiali (da sergente volontario ad aiutante di bat- taglia) (7) (8)	105	245
c) ufficiali in s.p.e. (da Sottotenente a Generale di Corpo d'ar- mata) (9)	175	820

NOTE

(1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori del Servizio escavazione porti.

(2) Per i dipendenti civili delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dei Monopoli di Stato appartenenti alle carriere esecutive ed ausiliarie le cui mansioni non rientrano in quelle previste rispettivamente dall'articolo 181 e dal primo comma dell'articolo 189 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè per i capi cantonieri dell'ANAS, l'inserimento del nuovo ordinamento dovrà tener conto della natura delle mansioni attribuite, prescindendo dalla carriera di provenienza.

(3) Per il personale delle carriere speciali che non risultassero soppresse a seguito del riordinamento delle carriere previsto dall'articolo 12, primo comma, della presente legge, i parametri saranno determinati tenendo conto delle relative attribuzioni, in relazione a quelli previsti per il personale delle carriere ordinarie corrispondenti.

(4) Per gli Ispettori generali e altre qualifiche equiparabili il parametro sarà pari a 530. Per i Provveditori agli studi e per gli Ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione il parametro terminale sarà pari a 535. Per i trattamenti ri-

feriti agli ex coefficienti 1070 e 1040 il parametro sarà pari, rispettivamente, a 850 e a 825.

(5) Per il Preside di 1^a categoria il parametro terminale sarà pari a 535.

(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di quattro anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio.

(7) Per il sergente di leva il parametro sarà pari a 100.

(8) Il parametro dell'Aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i Marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per una aliquota non superiore al 4 per cento dei posti di organico di sottufficiale, ferma restando la attuale aliquota di detrazione da considerare ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità.